

A.L.C.E.

AVAMPOSTI DI LUCE PER CAVALIERI ERRANTI APS

Statuto

Art. 1 SEDE, DENOMINAZIONE E DURATA

1. È costituita un'Associazione non riconosciuta, denominata "A.L.C.E. - AVAMPOSTI DI LUCE PER CAVALIERI ERRANTI", di seguito indicata anche come "Associazione" od "Organizzazione". L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile e del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore" - C.T.S.), è apolitica, senza fini di lucro e con finalità culturali, di ricerca scientifica e di solidarietà sociale.

2. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "A.P.S." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha sede in Italia, presso la Foraus s.n.c. nella zona industriale di San Dorligo della Valle n. 507/5 - Trieste. Potrà costituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

4. La variazione della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto, ferma restando l'obbligatorietà di comunicazione agli uffici territorialmente competenti.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 SCOPO E FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci (o delle persone aderenti agli enti associati):

- Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

2. Scopo fondamentale dell'Associazione è pertanto quello di:

- ☐ Promuovere, sviluppare e applicare l'arte delle maioliche, dei sistemi di termo riscaldamento e di tutte le maestranze necessarie allo sviluppo del processo di autosufficienza delle singole abitazioni e di intere comunità, inclusi borghi abbandonati e altri potenziali punti integranti di insediamento umano.
- ☐ Formare le persone interessate ad applicare l'autosufficienza nel proprio campo e desiderose di approfondire la propria capacità di interagire con persone appartenenti a differenti situazioni culturali.
- Affrontare il discorso della casa con un approccio olistico del progettare l'abitazione, intesa come corpo, dove creare bellezza e salute attraverso lo studio dello spazio, dei colori e delle decorazioni, con la possibilità di gestire piccoli e grandi cantieri, con l'iter progettuale che parte dai bisogni della persona, dal sentire al creare, anche artisticamente, un ambiente inconsueto nel mondo interno delle abitazioni.
- Partecipare a orti sociali e tutti i sistemi volti all'autosufficienza anche alimentare.
- Tutelare, supportare e favorire il naturale apprendimento umano verso l'autorealizzazione a partire dall'infanzia. A tale scopo offrire campi pratici quali attività manuali, motorie, espressivo-artistiche, ludiche, ricreative, indoor e outdoor, individuali e di gruppo per sperimentarsi e crescere divertendosi.

- Divulgare e diffondere la conoscenza delle basi del benessere umano inserito nell'ecosistema terrestre secondo le leggi naturali di funzionamento dentro e fuori di sé.

- Aiutare i propri soci a individuare e sviluppare i propri talenti e le proprie potenzialità, aumentando la resilienza, esplorando i propri lati in ombra e nuovi territori, in linea con la sequenza dell'integrità del sei, sai, fai, hai, dai, attraverso un percorso di crescita su vari livelli, per essere più efficaci nell'aiutare se stessi e la collettività, agendo sui campi descritti dalla Ruota della Vita (amici, relazioni, salute, finanze, lavoro, tempo libero, famiglia, spiritualità e crescita personale), con l'amplificazione di fondamenti quali l'amore, la gratitudine, la coerenza del cuore, la creatività, la fiducia, l'integrazione, il divertimento, l'impegno, il focus, l'accettazione e la trasformazione delle paure.

- Esperire il piacere del servizio alla collettività, reso più efficace grazie al lavoro di potenziamento dei propri soci, attraverso delle "Missioni Ecologiche" (nel senso che fanno bene sia a chi le attua, che a chi le riceve, che all'ambiente in cui si opera), alimentando un desiderio bruciante nel raggiungerle, integri ai propri valori durante tutto il percorso e nella piena consapevolezza degli sforzi necessari per il conseguimento della propria missione di vita.

- Promuovere e diffondere la cultura, ogni manifestazione d'arte, la spiritualità, la Costituzione Italiana e l'approfondimento dei vari aspetti della realtà, secondo i principi della ricerca etica e filosofica in genere; promuovere attività formative, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita personale, culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale; agire su tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative per dare impulso ad ogni tipo di attività in ordine all'evoluzione e all'armonia della persona e della collettività; promuovere e diffondere la libertà di coscienza in ordine ai fondamentali aspetti della vita, la pace tra i popoli e l'armonia tra le diverse culture.

3. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a: organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale; preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di pensiero dell'individuo, anche attraverso strumenti di comunicazione quali

newsgroup, mailing-list, forum, siti internet e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario); pubblicare e/o diffondere giornali periodici o libri a stampa o telematici, o collaborare con i mezzi mediatici; raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e il funzionamento dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo; dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possano favorire il conseguimento dei fini sociali; stipulare accordi anche di natura commerciale con società, associazioni od enti volti alla fornitura di beni o servizi che si reputino utili ai fini organizzativi dell'Associazione e ne favoriscano lo sviluppo; somministrare ai soci alimenti e bevande come momento di socialità e forma di autofinanziamento; svolgere qualunque attività collegata agli scopi stessi; compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, nessuna esclusa; quant'altro sia necessario al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale; accedere, ove si ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati, al fine di raggiungere gli scopi sociali; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, secondo le normative amministrative e fiscali vigenti.

4. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente statuto sociale e con l'atto costitutivo.

5. L'Associazione si propone di portare le persone verso una comprensione più ampia e profonda del perché fanno quello che fanno grazie alla condivisione di un modello di lavoro circolare e rotatorio, atto a responsabilizzare i singoli membri e a renderli più capaci di interagire nei vari ambiti della vita, diventando essi stessi sempre più autosufficienti e sostenibili.

6. Per le attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

7. L'Organizzazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

AL 2

an

8. L'Organizzazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

9. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

10. L'Associazione applica, ove sia possibile e opportuno, l'economia del dono.

Art. 3 APPORTO DEL VOLONTARIATO

1. Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità ed eventuali risorse.

3. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Alina D.

Ant

5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

1. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da: contributi degli aderenti; contributi di privati; quote associative; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; introiti derivanti dalle iniziative sociali; proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto; in caso di scioglimento per qualunque causa, esso deve essere devoluto, sentito l'organismo di controllo, ad altra associazione avente finalità analoga.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti dovranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Una parte di essi potrà essere accantonata a fondo di riserva.

4. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci. In ogni caso la quota associativa non è trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

AD

Altra

Quota

Art. 5 ANNO SOCIALE E BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
2. Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 330.000,00 euro/anno il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, restano salve altre modalità di redazione semplificate così come disciplinate dalla legge.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro il 30 di giugno di ogni anno.

4. Esso deve essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
5. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
6. Ai sensi dell'Articolo 21 del Codice Civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 6 PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

Art. 7 CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 8 SOCI

Possono far parte dell'Associazione, senza alcuna discriminazione:

persone fisiche, associazioni ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che svolgono attività nel campo delle maioliche, dei sistemi di autosufficienza e della transizione

Alin D.

Onfr

verso sistemi naturali di aggregazione umana, come per esempio "La Via del Cerchio" ovvero che ne condividano in modo espresso gli scopi e i valori. In ogni caso, il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; si applica il disposto dell'articolo 35, comma 1-bis D.LGS. 117/2017.

2. Qualora trattasi di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. La sola presentazione della domanda di ammissione comporta incondizionata approvazione ed accettazione del presente statuto.

4. I soci dell'Associazione sono: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari:

A) Soci Fondatori: sono chi ha fondato l'Organizzazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

B) Soci Ordinari: Sono soci ordinari le persone fisiche, giuridiche, le associazioni e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono in modo espresso gli scopi, e che intendono partecipare ai corsi di formazione, training, convegni, e le altre attività organizzate dall'Associazione.

C) Soci Onorari: Sono soci onorari quei ricercatori, quegli artigiani, quegli artisti e quegli scienziati che, avendo dato un contributo di grande rilievo al progresso della conoscenza nel campo dell'autosufficienza e della diffusione dei campi espressi nell'oggetto sociale, vengono proposti per questa qualifica dal Consiglio Direttivo e ricevono il voto favorevole di una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dell'Assemblea.

5. Il presente statuto riconosce l'obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati gli stessi diritti e doveri.

6. I soci fondatori, ordinari, e onorari devono versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno essendo, in caso contrario, considerati automaticamente morosi. Il socio che non versa la quota entro l'anno di riferimento manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto associativo. Oltre tale termine il rapporto associativo si intende quindi risolto senza la necessità di ulteriori comunicazioni;

7. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno altresì i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
8. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno 3 (tre) mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.
9. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro, neanche indiretto. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione. Di regola, le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà e onestà. Gli associati s'impegnano, altresì, al versamento della quota associativa secondo le modalità indicate nel presente atto.
10. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
11. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dandone opportuna comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio Direttivo.
12. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che comunicherà all'interessato la decisione entro (30 trenta) giorni dalla delibera. Egli può, avverso tale delibera, proporre ricorso all'Assemblea (NB: la competenza può essere devoluta ad altro organo, ad es. al Collegio dei Probiviri se previsto, oppure ad un collegio arbitrale, se lo statuto prevede tale possibilità – V. infra "Clausola compromissoria").

SP
Alc

an

Art. 9 – ORGANI

1. Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo (eventuale) e il Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti (eventuale).

Art. 10 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci. Essa rappresenta quindi la totalità dei soci, delibera e promuove tutta l'attività dell'Associazione. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzianti od astenuti.

2. L'Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro e non oltre il 30 giugno. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

4. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto da consegnare anche a mano, ovvero da recapitare a mezzo di posta elettronica, o presso l'indirizzo di posta ordinaria risultante dal libro soci, ovvero a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, ovvero a mezzo affissione nella sede dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunata e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

5. L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

6. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i membri dell'organo amministrativo e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

7. L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

A) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

B) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

C) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;

D) detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

E) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

F) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti;

G) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Organizzazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

9. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Alina

→

10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante – segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea -, conservato presso la sede dell'Associazione ed inserito nell'apposito libro. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati presso i locali dell'Associazione.

11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

13. Per l'Assemblea che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci aventi diritto.

14. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:

- A) Discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- B) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- C) Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- D) Decidere sui ricorsi proposti dagli aspiranti soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dall'organo di amministrazione;
- E) Decidere sul ricorso che il socio proponga avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti;
- F) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- G) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- H) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- I) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- J) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- K) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. In sede straordinaria:

- A) Deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione fuori dei casi previsti dall'art. 1 del presente Atto;
- B) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- C) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- D) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1. L'Associazione è rappresentata da un Presidente che dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto.
- 2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
- 3. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.
- 4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
- 5. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù d'altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o

dall'Assemblea dei Soci, per quanto di loro competenza; delega se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vicepresidente o ad uno o più consiglieri; nomina un Segretario anche tra persone non facenti parte dell'Associazione. Il Segretario così nominato partecipa ai lavori dell'Assemblea redigendone i verbali, ma senza diritto di voto; stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo; sceglie quale debba esser la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

6. Le deliberazioni che sono state sottoposte a veto possono essere approvate dall'Assemblea solo con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

7. Può essere nominato un Vicepresidente, che rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea d'intervento. Il Vicepresidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'Associazione.

8. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio d'apposita procura.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a otto membri (compreso il Presidente dell'Associazione) e dura in carica tre anni.

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, vengono eletti dall'Assemblea.

3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
5. Nell'ipotesi in cui uno o più membri dell'Organo di Amministrazione cessino dall'incarico, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.
6. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero organo di amministrazione s'intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'organo di amministrazione.
7. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni per i casi di cui al precedente art. 2, comma 9. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo deve redigere ed approvare entro il 15 giugno la bozza di bilancio consuntivo relativo l'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo l'anno successivo, secondo le disposizioni statutarie. Il Consiglio Direttivo delibera altresì sulle ammissioni ed esclusioni dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite WhatsApp od altra applicazione di messaggia istantanea o a mezzo posta elettronica anche non certificata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Sono comunque valide le deliberazioni assunte quando sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo, anche in assenza di formale convocazione. I membri del Consiglio Direttivo decadono di diritto dalla loro carica in caso di assenza non giustificata per oltre 3 (tre) sedute consecutive.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione, prevarrà quello di chi presiede; non è ammessa delega.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un Organo di Controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

2. L'organo di controllo:

A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;

D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14 REVISORE LEGALE DEI CONTI (eventuale)

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Organizzazione, tra i membri degli organi dell'Organizzazione, tra gli organi dell'Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.

3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 16 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Organizzazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- nel caso sia istituito l'Organo di Controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il registro dei volontari di cui all'articolo 8 del presente statuto, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
2. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 18 ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 19 STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
3. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
5. Copia del presente statuto è conservata nella sede della Associazione, a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 20 – CAUSE DI SCIoglimento

1. L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

A) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

B) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

2. in tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti o associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 21 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

Alina Gubik

amr